



PROCESSO CIVILE TELEMATICO

GUIDA PRATICA

**AL D.L. 83 DEL 2015
CONVERTITO CON LEGGE 132 DEL 2015**

A CURA DEL

**DIPARTIMENTO GIUSTIZIA TELEMATICA
DEL MOVIMENTO FORENSE**

E DELLA

**SEZIONE DI PADOVA-VICENZA
DEL MOVIMENTO FORENSE**


MOVIMENTO FORENSE

a cura di

Avv. Edoardo Ferraro
Avv. Gianmaria Vito Livio Bonanno

con la collaborazione di

Dott. Giuliano Bovo
Avv. Antonio Zago
Avv. Maela Coccato
Avv. Gaetano Napolitano



LE NORME

L'ART. 19 DEL DECRETO LEGGE N. 83/2015 CONVERTITO CON LEGGE N. 132/2015

Il decreto legge n. 83 del 2015, convertito con legge n. 132 del 2015, ha apportato rilevanti modifiche alla normativa sul Processo Civile Telematico.

In particolare, l'art. 19 della suddetta norma è intervenuta con modifiche e con l'introduzione di nuove disposizioni al decreto legge n. 179 del 2012, convertito con legge 221 del 2012.

Le nuove regole sono le seguenti:

Art. 19

Disposizioni in materia di processo civile telematico

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

((01) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma."));

1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«((1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità)).»;

((1-bis) al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: "dal comma 9-bis" sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 16-decies";

1-ter) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del periodo precedente."));

((2) al comma 9-bis:

2.1) al primo periodo, dopo le parole: "presenti nei fascicoli informatici" sono inserite le seguenti: "o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche" e dopo le parole: "firma digitale del cancelliere" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "di attestazione di conformità all'originale";

2.2) al secondo periodo, dopo la parola: "difensore," sono inserite le seguenti: "il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente,");

((2-bis) al comma 9-septies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I rapporti riepilogativi di cui al presente comma devono contenere i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di cui all'articolo 169-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. Il prospetto riepilogativo deve contenere anche i dati identificativi dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice di procedura civile.";

2-ter) dopo il comma 9-septies è aggiunto il seguente:

"9-octies. Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica");

b) ((dopo l'articolo 16-nonies, introdotto dall'articolo 14, comma 2, del presente decreto)), sono aggiunti i seguenti:

«Art. 16-decies. (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti ((e dei provvedimenti)))

1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto ((processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme,)) attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale ((o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2015, N. 132)).

«Art. 16-undecies (Modalità dell'attestazione di conformità)

1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e ((dalla)) legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.

2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.

3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato ((e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia)). Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

((3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto))».

((1-bis. All'articolo 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, le parole: "attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" sono sostituite dalle seguenti: "attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221"))).

2. Per gli interventi necessari al completamento del processo civile telematico e degli ulteriori processi di digitalizzazione del Ministero della giustizia, ivi compresa la tenuta, con modalità informatiche, degli albi e degli elenchi dei consulenti tecnici, dei periti presso il tribunale, dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita, è autorizzata la spesa di euro 44,85 milioni per l'anno 2015, di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 2 milioni per l'anno 2017 e di euro 1 milione ((annui)) a decorrere dall'anno 2018.

((2-bis. Al codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 2, dopo le parole: "comunicazione telematica," sono inserite le seguenti: "ivi incluso il Ministero della giustizia,";

b) all'articolo 71, comma 1, dopo le parole: "di concerto con" sono inserite le seguenti: "il Ministro della giustizia e con"))).

Per meglio chiarire come tale articolo vada a modificare gli articoli relativi al processo civile telematico, si procederà qui di seguito ad individuare le disposizioni modificate, evidenziando in rosso quanto introdotto dal D.L. 83/2015 e in verde quanto modificato in sede di conversione con la legge 132/2015.

Art. 16-bis

Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali.

*1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. **In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma.***

*1-bis. **Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli di cui al comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.***

2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di

espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis e dall'articolo 16-decies.

3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.

5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.

6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati.

7. Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'art. 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.

8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.

9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del periodo precedente.

9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.

9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine, degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico."

9-quater. Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore.

9-quinquies. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si applica il comma 9-quater, sostituendo il commissario al curatore.

9-sexies. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte.

9-septies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali. I rapporti riepilogativi di cui al presente comma devono contenere i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima. Le disposizioni di cui al presente

comma si applicano anche ai prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di cui all'articolo 169-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. Il prospetto riepilogativo deve contenere anche i dati identificativi dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice di procedura civile.

9-octies. Gli atti di parte e i provvedimenti depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica"

Art. 16-decies.

(Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti)

1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. ~~Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'atto consegnato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale per la notificazione.~~

Art. 16-undecies

(Modalità dell'attestazione di conformità)

1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile ~~e dall'articolo 3-bis, comma 2,~~ dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.

2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.

3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia ~~e contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento è allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.~~

3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

Individuata la normativa rilevante, passiamo ad analizzare le nuove disposizioni verificandone gli aspetti pratici e le problematiche.

L'INCIDENZA DELLE NUOVE NORME SUI DEPOSITI TELEMATICI

L'ART. 16 BIS COMMA 1 BIS DEL D.L. 179/2012: IL DEPOSITO DEGLI ATTI DI PARTE NON COSTITUITA

La prima (e probabilmente la più attesa) delle nuove disposizioni è quella che introduce, nell'art. 16 bis del D.L. 179/2012, il comma 1 bis.

1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli di cui al comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.

Detto articolo consente **SEMPRE** di depositare in via telematica gli atti diversi da quelli di cui al comma 1, ovvero gli atti della parte non costituita.

A differenza del comma 1, la norma **NON prevede un OBBLIGO** di deposito, ma **solamente una FACOLTÀ**, lasciando la scelta al difensore su come procedere.

Il D.L. 83/2015 prima della conversione prevedeva una formulazione diversa, ovvero la possibilità di depositare "l'atto introduttivo ed il primo atto difensivo".

La formulazione definitiva è sicuramente migliore, in quanto onnicomprensiva, e risolve anche i residui dubbi su atti non introduttivi (come ad esempio la comparsa di nuovo procuratore).

Quali potrebbero essere le modalità pratiche di deposito?

Possiamo distinguere tre situazioni tipiche.

1. La comparsa o memoria di costituzione

Nessun problema per il primo atto difensivo (comparsa o memoria di costituzione), visto per il deposito si avrà già a disposizione il numero di R.G. e, quindi, si tratterà di trasmettere telematicamente l'atto, la procura (creata e sottoscritta come atto cartaceo, scansionata e autenticata con firma digitale ex art. 83 c.p.c.) ed eventuali allegati.

2. Il ricorso introduttivo

Nessun problema nemmeno per quei procedimenti che si introducono con ricorso (ad esempio nel rito del lavoro).
In questo caso il deposito si perfezionerà esattamente come per il procedimento per ingiunzione di pagamento.

3. L'atto di citazione

In questo caso si dovrà distinguere tra l'atto notificato in via telematica e quello notificato a mezzo UNEP o mezzo posta.

a) Nel primo caso si avrà un atto di citazione nativo digitale depositabile come atto principale nel rispetto delle regole tecniche.

Unitamente a detto atto andranno depositati la procura, gli allegati, la nota di iscrizione a ruolo e la prova della notifica data dalle ricevute PEC di accettazione e consegna (in formato .eml o .msg).

b) Nel secondo caso avremo un atto di citazione nativo cartaceo, che dovrà obbligatoriamente essere scansionato per essere depositato in via telematica.

Si dovrà, pertanto, allegare come atto principale o una nota di deposito o l'atto di citazione informatico, con allegata la copia autenticata (si veda art. 16 decies D.L. 179/2012) dell'atto cartaceo, unitamente a nota di iscrizione a ruolo, allegati e prova della notifica (scansione delle cartoline, eventualmente anche successivamente, una volta tornate).

Altro aspetto interessante è dato dall'ultima frase dell'articolo: ove si proceda ai sensi dell'art. 16 bis comma 1 bis, il deposito si perfeziona solamente **esclusivamente con tale modalità**.

Viene quindi esclusa qualsiasi possibilità che si tratti di un c.d. "doppio binario", e che serva anche un deposito cartaceo.

L'ART. 16 DECIES DEL D.L. 179/2012: IL POTERE DI AUTENTICARE L'ATTO CARTACEO NOTIFICATO

Collegata alla norma precedente, ed in particolare al deposito dell'atto introduttivo cartaceo precedentemente notificato a mezzo UNEP o mezzo posta ai sensi della legge 53/1994, è il nuovo articolo 16 decies del D.L. 179/2012:

Art. 16-decies.

(Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti)

1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. ~~Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'atto consegnato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale per la notificazione.~~

Detta norma prevede che, quando si deposita in via telematica la copia anche per immagine (**quindi scansionata**) di un atto formato su supporto analogico (**quindi originariamente cartaceo**), se ne deve attestare la conformità.

Munita di attestazione, tale copia ha valore equivalente all'originale o alla copia conforme cartacea da cui è tratta.

Detta norma non è specifica per l'atto di citazione, ma vale ad esempio per il deposito di altri atti su cui la dottrina si era interrogata in merito alle modalità di deposito, come ad esempio l'atto di citazione di terzo.

L'INCIDENZA DELLE NUOVE NORME SUI POTERI DI AUTENTICA

L'ART. 16 UNDECIES DEL D.L. 179/2012: LE MODALITA' DI AUTENTICA

Come visto, il D.L. 83/2015 detta anche una disciplina precisa e specifica in relazione alle modalità con cui gli atti ed i provvedimento inerenti al processo civile telematico ed alle notifiche via PEC dovranno essere autenticate.

Art. 16-undecies (Modalità dell'attestazione di conformità)

- 1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile ~~e dall'articolo 3-bis, comma 2,~~ dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.*
- 2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.*
- 3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento è allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.*
- 3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.*

Premettendo che tali modalità di autentica fanno riferimento ad atti rispetto ai quali il difensore ha il potere di autenticare (ad esempio gli atti scaricati dal fascicolo telematico, gli atti introduttivi cartacei notificati via UNEP o a mezzo posta, gli atti da depositare unitamente alla nota di iscrizione a ruolo nei procedimenti esecutivi), analizziamo le fattispecie una alla volta.

1. COPIA ANALOGICA (ovvero CARTACEA)

Se dall'originale informatico estratto dal fascicolo telematico si vuole estrarre una copia analogica (ad esempio di un decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo o di una sentenza non in forma esecutiva ma per il decorso del termine breve per impugnare), si procederà esattamente come in prima della riforma.

Il metodo è intuitivo e corrisponde a quanto si è sempre fatto, anche da parte dei cancellieri.

Si stampa l'atto scaricato dal fascicolo telematico e, sull'atto stesso o su foglio pinzato allo stesso, si appone la formula di autentica, scrivendola a mano o stampando una

formula su foglio apposito.

Alcuni esempi di formula possono essere:

◦ **Per una sentenza estratta dal fascicolo telematico**

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 16 bis comma 9 bis e 16 undecies del D.L. 179/2012, si attesta che la suestesa copia cartacea della sentenza n. xxx/xxxx emessa dal Tribunale di XXXXXXXXX, è conforme all'atto presente nel fascicolo telematico R.G. xxx/xxxx da cui è stata estratta.

XXXXXX, li xx/xx/xxxx

Firmato

Avv. XXXXXXXX XXXXXXXX

◦ **Per un decreto ingiuntivo non esecutivo estratto dal fascicolo telematico**

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 16 bis comma 9 bis e 16 undecies del D.L. 179/2012, si attesta che le suestese copie cartacee del ricorso per ingiunzione di pagamento R.G. xxx/xxxx e del decreto ingiuntivo n. xxx/xxxx emesso dal Tribunale di XXXXXXXXX, sono conformi agli atti presenti nel predetto fascicolo telematico da cui sono state estratte.

XXXXXX, li xx/xx/xxxx

Firmato

Avv. XXXXXXXX XXXXXXXX

Ovviamente è sempre possibile non fare il riferimento specifico agli articoli di legge, ma utilizzare il più generico "AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI LEGGE".


2. COPIA INFORMATICA (ovvero DIGITALE E NON CARTACEA) CON AUTENTICA SUL DOCUMENTO INFORMATICO

Se di un documento informatico (ad esempio una scansione o un documento scaricato dal fascicolo telematico) si vuole realizzare una copia informatica (ad esempio le copie di titolo, precetto e pignoramento da allegare alla iscrizione a ruolo delle procedure esecutive, oppure le copie di un atto di citazione notificato a mezzo UNEP da depositare telematicamente), ed autenticarla sul documento stesso, si potrà procedere come segue.


Una volta ottenuta la vostra copia informatica in formato PDF (scaricandola dal fascicolo telematico o scansionando un documento originale cartaceo) provvederete ad aprirla con il programma Adobe Reader XI, e ad inserire direttamente nel documento informatico la formula di autentica tramite modifica diretta del file PDF creato.

Per farlo, si può usare Adobe Reader (il programma che la maggior parte delle persone usa per aprire i file PDF, scaricabile da qui: <https://get.adobe.com/it/reader/>), per inserire direttamente nella scansione l'attestazione di conformità. Ci sono altri programmi gratuiti che hanno la stessa funzione.

Dopo che avremo aperto il PDF del titolo (e, poi, del precetto e, infine, del pignoramento) con Adobe Reader (gli esempi si riferiscono alla versione XI), clicchiamo in alto a sinistra il quarto pulsante da sinistra.



Si aprirà, sulla destra dello schermo, un pannello (“Strumenti”) nel quale si dovrà cliccare sulla scritta “Aggiungi testo”.



Quando l'avremo fatto, la freccia del mouse cambierà forma, diventando una barretta verticale. A questo punto, sceglieremo uno spazio bianco, privo di elementi grafici, nell'ultima pagina della nostra scansione (una buona idea potrebbe essere lo spazio bianco sotto le cartoline di notifica). Clicchiamo, con questo puntatore a forma di barretta, in detto spazio bianco. Potremo subito scrivere all'interno del documento PDF! Ricordiamo che con il menu che si apre, potremo cambiare le dimensioni e il tipo di carattere usato.

L'atto andrà firmato digitalmente.

NOTA IMPORTANTE

In alcuni casi, invece di procedere come sopra, è stata scritta A PENNA la formula di autentica direttamente sull'originale PRIMA DI AVERLO SCANSIONATO, per aver così la copia con la formula già apposta. **ERRATO!**

In alcuni fori (ad esempio Milano) è invalso, invece, l'uso di aggiungere una pagina con la formula esecutiva al momento della scansione, in modo da creare la copia con la formula già apposta.

Chi scrive ritiene che tali modalità siano ERRATE e da NON SEGUIRE.

La prima, soprattutto, in quanto altera un originale.

Entrambe, poi, perché **giuridicamente e concettualmente sbagliate**. “Giuridicamente” in quanto la norma prevede che la formula vada apposta sul documento informatico, che quindi deve prima essere creato. “Concettualmente” perché, prima di apporre la formula, la copia deve essere creata e verificata e non pare opportuno allegare la formula prima di tale operazione di verifica.

Alcuni esempi di formula possono essere:

- **Per l'iscrizione a ruolo di una procedura esecutiva mobiliare**

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 518 c.p.c. e 16 undecies del D.L. 179/2012, attesto che la presente copia informatica della sentenza n. xxx/xxxx emessa dal Tribunale di XXXXXXXXX, (ovvero del precetto notificato in data xx/xx/xxxx, ovvero del verbale di pignoramento del xx/xx/xxxx) è conforme all'originale cartaceo in mio possesso.

XXXXXX, li xx/xx/xxxx

Firmato Digitalmente

Avv. XXXXXXX XXXXXXX

- **Per il deposito di un atto di citazione notificato a mezzo UNEP o a mezzo posta**

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 16 decies e 16 undecies del D.L. 179/2012, attesto che le presente copia informatica dell'atto di citazione notificato il xx/xx/xxxx a mezzo UNEP (o “in proprio, a mezzo posta”) alla società XXXXXXXXXXXX S.p.A. è conforme all'originale cartaceo in mio possesso.

XXXXXX, li xx/xx/xxxx

Firmato Digitalmente

Avv. XXXXXXX XXXXXXX

Ovviamente è sempre possibile non fare il riferimento specifico agli articoli di legge, ma utilizzare il più generico "AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI LEGGE".

3. COPIA INFORMATICA (ovvero DIGITALE, NON STAMPATA SU CARTA) CON AUTENTICA SU DOCUMENTO INFORMATICO SEPARATO

Se dall'originale cartaceo o informatico si vuole fare una copia informatica (ad esempio si vuole fare una copia informatica di un atto in formula esecutiva da notificare via PEC, oppure fare la copia di un provvedimento di anticipazione d'udienza da notificare via PEC a controparte), ed autenticarla su documento separato (modalità che **SI DEVE UTILIZZARE** nel caso della **NOTIFICA A MEZZO PEC**), si potrà procedere come segue.

Una volta ottenuta la vostra copia informatica in formato PDF (scaricandola dal fascicolo telematico o scansionandola dall'originale cartaceo) provvederete a creare un ulteriore atto informatico contenente la formula di autentica, con riferimenti inequivoci all'atto da autenticare, che sarà poi da firmare digitalmente.

Nel caso di notifica via PEC, la formula è da apporsi sulla relata di notifica.

NOTA IMPORTANTE

Al momento tale modalità di autentica NON è attuabile in quanto le modalità pratiche di applicazione della stessa sono subordinate all'emissione delle regole tecniche da parte della Direzione Generale del Ministero della Giustizia. Ciò comporta, come si vedrà in seguito, una riduzione degli atti che si potranno notificare a mezzo PEC.

La norma specifica anche che chi effettua tali autentiche è considerato pubblico ufficiale a tutti gli effetti.

L'ART. 16 BIS COMMA 9 BIS DEL D.L. 179/2012: COPIE INFORMATICHE E DUPLICATI, NOVITA' E DUBBI

Come detto in precedenza, il fatto di non poter autenticare le copie informatiche con atto separato per la mancanza di regole tecniche, limita la possibilità di poter notificare via PEC atti e provvedimenti.

Si deve, però, analizzare in relazione a tale tematica l'art. 16 bis comma 9 bis del D.L. 179/2012 che prevede quanto segue:

9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento

informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.

La norma detta, fa riferimento sia a copie informatiche che a duplicati informatici, ovvero a quegli atti che sono esattamente uguali, bit per bit, all'originale da cui provengono.

Detta tipologia di documenti informatici è, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale, equivalente all'originale, e quindi potrà essere scaricata e notificata **senza bisogno di autentica.**

Non vi è alcuna dubbio che ove si scarichi il duplicato di un atto originale informatico (ad esempio la sentenza redatta come PDF nativo) lo stesso sia assolutamente UN ORIGINALE.

Parte della dottrina ritiene che la norma, parlando di atti presenti nel fascicolo telematico che hanno valore di originale, anche se copie informatiche, possa applicarsi pure al duplicato informatico non nativo informatico, ma derivante dalla scansione di un originale cartaceo. In questo caso, se un giudice scrivesse la sentenza e la stampasse per firmarla su carta, e poi la cancelleria la caricasse nel fascicolo telematico scansionandola, la norma consentirebbe di considerare tale atto come avente valore di originale, e quindi notificabile senza autentica.

Sul punto si consiglia la lettura dell'articolo del collega Avv. Francesco Minazzi a questo indirizzo <http://www.francescominazzi.net/il-duplicato-informatico-nel-processo-civile-telematico/>

Tale ricostruzione rischia di essere un po' forzata per alcuni motivi che si cerca di riassumere qui di seguito:

1. La norma è stata impostata originariamente solo per le copie informatiche (in quel momento non si potevano scaricare i duplicati informatici) e l'inciso sulle copie per immagine era proprio per distinguere tale modalità di creazione dell'atto rispetto agli originali informatici, senza che vi fossero dubbi sulla necessità di autenticarle, essendo comunque tutte copie (da originale cartaceo o telematico che fosse).
2. L'interpretazione rischia di eccedere laddove, vista l'introduzione della possibilità di scaricare il duplicato informatico, estende il valore di originale a un atto che è, sostanzialmente, **DUPLICATO TECNICO DI UNA COPIA CARTACEA**, mischiando le definizioni tecniche e quelle giuridiche in modo confuso.
In tal senso, infatti, la norma parla "di copie informatiche di atti presenti nel fascicolo informatico" non distinguendo se dette copie siano scaricabili come copie o come duplicati, col rischio di andare oltre quella che è la *ratio* della legge.
3. Se la norma dovesse essere interpretata in senso più restrittivo, l'inciso "le copie informatiche presenti nel fascicolo telematico hanno valore di originale" sarebbe da applicarsi agli atti che si possono scaricare solamente dalla funzione "*Scarica Copia Informatica*", dandosi per scontato che il duplicato informatico non ha alcuna necessità di essere individuato da una norma speciale come avente valore di originale, essendo già il CAD ad individuarlo come tale.
In tal caso, l'equivalenza all'originale non varrebbe per quelle copie scansionate che prendono il nome di duplicato informatico.

A chi scrive, qualche dubbio sul punto rimane, rischiandosi una estensione che va oltre la *ratio* della norma.

Si sottolinea che la norma estende il novero degli atti autenticabili a quelli allegati alle comunicazioni di cancelleria, precedentemente escluse.

L'INCIDENZA DELLE NUOVE NORME SULLE NOTIFICHE VIA PEC

UNO SCHEMA RIASSUNTIVO IN ATTESA DELLE REGOLE TECNICHE DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART. 16 UNDECIES D.L. 179/2012

Riassumendo e traendo le conclusioni di quanto detto più sopra, considerando come la attestazione (eventuale) di autentica va fatta in relata di notifica (e quindi su atto separato) nelle notifiche a mezzo PEC, fino alla emissione delle regole tecniche si potrà procedere come segue, quantomeno in via prudenziale.

1. SARÀ POSSIBILE NOTIFICARE:

- Un **atto di citazione** o qualunque atto di parte in quanto nativo digitale e un nostro originale.
Va ricordato che detto atto **va creato in PDF e deve essere firmato digitalmente**.
- La **procura alle liti**, anche se atto originariamente cartaceo e quindi copia informatica.
Detto atto, **pur essendo una copia informatica**, ha una modalità di **autentica speciale (art. 83 c.p.c.) che prevede la mera firma digitale della stessa**, una volta scansionata.
- L'**atto di precetto**, che come l'atto di citazione è un originale informatico.
Va ricordato che detto atto **va creato in PDF e deve essere firmato digitalmente**.
- Il **duplicato informatico** di un atto presente nel fascicolo telematico, in quanto originale.
 - a) **senza dubbio per quanto riguarda il duplicato di un atto originariamente nativo digitale** (ad esempio decreto ingiuntivo o sentenza nativa in PDF);
 - b) **coi dubbi di cui sopra e assumendosi gli eventuali rischi in caso di duplicato informatico di copia informatica di atto nativo analogico** (ad esempio sentenza cartacea scansionata).Il duplicato informatico **NON** va firmato digitalmente per autentica.

2. NON SARÀ POSSIBILE NOTIFICARE (QUANTOMENO IN VIA PRUDENZIALE):

- Una **copia informatica di atto o provvedimento presente nel fascicolo telematico**.
L'attestazione va fatta nella relata di notifica e quindi devono **attendarsi le regole tecniche**.
- Una **copia informatica di atto originariamente cartaceo** (ad esempio una sentenza con la formula esecutiva).
L'attestazione va fatta nella relata di notifica e quindi devono **attendarsi le regole tecniche**.

Solo per dovere di cronaca vi è una corrente molto minoritaria che ritiene che, in attesa delle nuove regole tecniche dal Ministero della giustizia, restino in vigore le precedenti regole tecniche, ovvero il D.P.C.M 13/11/2014.

UN PROBLEMA DI POLITICA FORENSE: LE COPIE DI CORTESIA

IL NUOVO COMMA 9 DELL'ART. 16 BIS DEL D.L. 179/2012

La nuova normativa in esame prevede anche un nuovo comma 9 dell'art. 16 bis del D.L. 179/2012, che statuisce quanto segue:

9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del periodo precedente.

Laddove la prima frase (quella previgente e rimasta in vigore) ha portato spesso ad abusi nella richiesta di deposito di copia cartacea, senza indicare alcuna ragione tecnico-giuridica, come dovrebbe essere, la disposizione introdotta dal D.L. 83/2012, a detta del Ministero, è stata introdotta per uniformare le prassi ed evitare gli abusi.

In realtà, il comunicato del Ministero in risposta ai dubbi dell'avvocatura circa una possibile istituzionalizzazione delle c.d. "copie di cortesia", lascia molti dubbi in quanto prevede una possibile **ripartizione di oneri tra uffici e avvocatura**, che rischia di divenire un cavallo di Troia per l'introduzione di un doppio binario telematico-cartaceo che graverebbe soprattutto sugli avvocati.

Peraltro, anche ove il Ministero uniformasse le prassi, tipizzando i casi in cui potrebbe essere consentito il deposito cartaceo degli atti già depositati telematicamente, comunque sopravvive la prima frase del comma 9, che viene espressamente fatta salva dalla nuova norma, e che potrebbe essere sempre usata per imporre il deposito cartaceo, come avviene oggi.

Ma questa, più che una questione tecnica, potrebbe diventare una battaglia di politica forense che il Movimento Forense affronterà, come sempre, a tutela degli interessi dell'Avvocatura.

25/09/2015

Dichiarazione di esclusione da responsabilità

La presente guida è aggiornata al momento della sua pubblicazione. Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude la possibilità di controllare tutte le fonti esistenti, né l'applicabilità delle soluzioni suggerite e l'autore non può fornire alcuna garanzia in merito all'affidabilità ed all'esattezza delle notizie ed indicazioni riportate e declina pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto, indiretto, incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle informazioni contenute in questo vademecum, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, la perdita di profitto, l'interruzione di attività aziendale o professionale, la perdita di programmi o altro tipo di dati ubicati sul sistema informatico dell'utente o altro sistema, e ciò anche qualora l'autore fosse stato espressamente messo al corrente della possibilità del verificarsi di tali danni.

SOMMARIO

- **LE NORME**

L'ART. 19 DEL DECRETO LEGGE N. 83/2015 CONVERTITO CON LEGGE N. 132/2015

PAG. 3

- **L'INCIDENZA DELLE NUOVE NORME SUI DEPOSITI TELEMATICI**

L'ART. 16 BIS COMMA 1 BIS DEL D.L. 179/2012: IL DEPOSITO DEGLI ATTI DI PARTE NON COSTITUITA

PAG. 8

L'ART. 16 DECIES DEL D.L. 179/2012: IL POTERE DI AUTENTICARE L'ATTO CARTACEO NOTIFICATO

PAG. 10

- **L'INCIDENZA DELLE NUOVE NORME SUI POTERI DI AUTENTICA**

L'ART. 16 UNDECIES DEL D.L. 179/2012: LE MODALITA' DI AUTENTICA

PAG. 11

L'ART. 16 BIS COMMA 9 BIS DEL D.L. 179/2012: COPIE INFORMATICHE E DUPLICATI, NOVITA' E DUBBI

PAG. 14

- **L'INCIDENZA DELLE NUOVE NORME SULLE NOTIFICHE VIA PEC**

UNO SCHEMA RIASSUNTIVO IN ATTESA DELLE REGOLE TECNICHE DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART. 16 UNDECIES D.L. 179/2012

PAG. 16

- **UN PROBLEMA DI POLITICA FORENSE: LE COPIE DI CORTESIA**

IL NUOVO COMMA 9 DELL'ART. 16 BIS DEL D.L. 179/2012

PAG. 17

La presente guida è stata realizzata da

Avv. Edoardo Ferraro

Co-Responsabile Giustizia Telematica del Movimento Forense,
Consigliere del COA Padova, membro della Commissione Informatica del COA
Padova e della Commissione Informatica dell'Unione Triveneta Avvocati

Avv. Gianmaria Vito Livio Bonanno

Co-Responsabile Giustizia Telematica del Movimento Forense

con la collaborazione di

Dott. Giuliano Bovo

Responsabile Giustizia Telematica del Movimento Forense Padova-Vicenza
e membro della Commissione Informatica del COA Padova

Avv. Antonio Zago

Consigliere del COA Padova
e membro della Commissione Informatica del COA Padova

Avv. Maela Coccato

Responsabile Giustizia Telematica del Movimento Forense Venezia, Consigliere
del COA Venezia e referente per l'informatica presso il CNF del COA di Venezia

Avv. Gaetano Napolitano

Responsabile Giustizia Telematica del Movimento Forense Avellino
e referente per l'informatica presso il CNF del COA di Avellino